

AA
MVE

Prot. 3684 del 21/06/2022

23/2022

Reg. Circolari

Csm Roma 21/06/2022
Protocollo P12126/2022



Consiglio Superiore della Magistratura

capo x me
VRJS

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Sig. Ministro
della Giustizia
ROMA

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei Magistrati
ROMA

Al Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo
ROMA

Ai Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Procuratori
della Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

V. in Cagliari, addì 24 GIU. 2022
Il Procuratore Generale
Luigi Patronaggio

OGGETTO: Pratica num. 74/VV/2022. Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura.
(Delibera di Plenum del 16.11.2017 così come già modificata con delibera di Plenum in data 16 dicembre 2020)



Csm	Roma	21/06/2022
	Protocollo	P 12126/2022

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 giugno 2022, ha adottato la seguente delibera:

"RELAZIONE INTRODUTTIVA

Obiettivo: procedere alla modifica dell'art. 7 della circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, nella parte relativa alla **permanenza temporanea dei magistrati nei gruppi di lavoro**.

Genesi: nell'esaminare numerosi progetti organizzativi relativi al triennio **2020/2022**, la **VII Commissione** ha riscontrato, più volte, l'omessa indicazione del termine minimo di permanenza presso i medesimi gruppi specializzati (o in alcuni casi l'indicazione di un termine di due, in altri tre, in altri ancora di cinque anni), nonché l'omessa indicazione tanto dei criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione, quanto delle regole per lo svolgimento dell'interpello.

In ordine all'omessa indicazione del termine minimo di permanenza presso i medesimi gruppi specializzati, di recente, l'assemblea plenaria, a seguito di ampia discussione, seppur a maggioranza, il **18.5.2022**, ha ritenuto che *"per assicurare la miglior funzionalità degli uffici e la formazione di un'adeguata professionalità dei magistrati assegnati a diversi gruppi di lavoro, la permanenza minima in ciascuno di essi possa essere ragionevolmente individuata in due anni, termine che appare congruo anche in considerazione di analoga previsione riguardante la permanenza minima dei giudici assegnati a domanda alle diverse sezioni degli uffici giudicanti, non essendoci valide ragioni per differenziare le regole della mobilità interna tra i magistrati requirenti e quelli giudicanti"*, invitando i dirigenti a valutare l'eventuale modifica del progetto nei termini specificati.

Per quanto d'interesse, nell'ambito degli interventi svolti in plenum, era stata altresì rappresentata l'opportunità di procedere alla modifica dell'art. 7 della circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, in quanto l'impostazione sopra esposta non risultava immediatamente evincibile dal tenore letterale della disposizione, sebbene rispondente alla *ratio* sottesa alle indicazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. a).

In data **19.5.2022**, il Comitato di Presidenza deliberava di autorizzare l'apertura di una pratica *"per la modifica della circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura nel senso di introdurre la previsione di un termine minimo di permanenza nei gruppi di lavoro."*

Motivazione: ai fini del rispetto della disciplina della permanenza temporanea di cui all'art. 7, comma 4 lett. a), circ. proc., secondo quanto emerso dal dibattito in seno all'assemblea plenaria, non può ritenersi sufficiente la mera indicazione del termine massimo decennale -contemplato dal regolamento 13.3.2008 per gli uffici con più di 8 unità e prescritto altresì dall'art. 7, comma 4, lett. l), circ. proc.- essendo necessaria anche la specifica previsione dei termini minimi di permanenza nei gruppi di lavoro.

Com'è noto, l'**art. 7, comma 4**, circ. proc., nell'indicare le previsioni del contenuto necessario del progetto organizzativo, contempla, alla **lett. a)**, la disciplina della permanenza temporanea nei gruppi di lavoro, distinguendola dalle *"previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 13.3.2008"*, richiamate nella successiva **lett. l)**.

Innovazione: il Progetto organizzativo, dunque, deve contenere *"in ogni caso"*, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 4, sia le regole sulla permanenza temporanea nei gruppi di lavoro -ove costituiti e a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio- sia le previsioni sul rispetto del divieto di permanenza ultradecennale di cui al Regolamento del 13.3.2008, per i soli uffici con più di 8 unità.

Soltanto per questi ultimi uffici, quindi, il termine massimo di permanenza nei gruppi di lavoro di cui all'art. 7, comma 4, lett. a), potrà coincidere con il termine massimo di permanenza di cui al regolamento del 13.3.2008, richiamato dall'art. 7, comma 4, lett. l). Per gli uffici con organico



<i>Com</i>	Roma	21/06/2022
	Protocollo	P 12126/2022

fino a 8 unità, invece, non troverà applicazione il Regolamento del 13.3.2008 (art. 7, comma 4, lett. l), ma dovranno comunque indicarsi i termini, minimo e massimo, di permanenza nei gruppi di lavoro ex art. 7, comma 4, lett. a).

Si tratta, invero, di previsioni del progetto organizzativo diverse ed autonome: il **termine massimo di permanenza nell'incarico** di cui al Regolamento adottato dal Consiglio con Delibera del 13 marzo 2008, in attuazione dell'art. 19 D.Lvo 160/2006¹, in particolare, costituisce un divieto derivante dalla legge, destinato ad operare esclusivamente nelle "Procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto unità compreso il procuratore della Repubblica" e presso la "direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica"; al riguardo nella relazione illustrativa del regolamento si legge: "La *ratio* del dettato normativo appare evidente: il legislatore ha ritenuto opportuno proporre una figura di magistrato non identificabile nel lungo periodo con un'unica funzione, promuovendo al tempo stesso la circolarità dei singoli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie."

La **permanenza temporanea nei gruppi di lavoro** rappresenta, invece, un modulo organizzativo introdotto dalla normativa secondaria, che opera quando siano costituiti i gruppi di lavoro e a prescindere dall'organico dell'ufficio.

Al riguardo occorre ribadire che il "rispetto della disciplina della permanenza temporanea" implica ontologicamente l'indicazione sia del termine massimo sia del termine minimo di permanenza nei gruppi di lavoro, in quanto soltanto la previsione di entrambi garantisce, da un lato, il soddisfacimento delle aspirazioni dei sostituti ad una **completa** formazione professionale; dall'altro, le esigenze funzionali degli uffici, per effetto di un assetto tendenzialmente stabile nel tempo (in grado di assicurare anche la formazione specialistica dei sostituti medesimi), che sarebbe, viceversa, pregiudicato da schizofrenici e incontrollati passaggi da un gruppo di lavoro all'altro.

Del resto, che l'orientamento consiliare si sia progressivamente indirizzato verso la specifica previsione dei termini di permanenza nei gruppi di lavoro, quale modulo organizzativo ulteriore rispetto al divieto *ex lege* dell'ultradecennalità, emerge chiaramente dall'evoluzione delle delibere consiliari in materia di organizzazione degli uffici di procura.

La **Risoluzione del 12 luglio 2007**, invero, indicava esclusivamente "le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio".

La successiva **Risoluzione del 21 luglio 2009**, oltre che prevedere il divieto di permanenza ultradecennale, ha introdotto, ai fini dell'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, il riferimento alla "rotazione periodica dei sostituti", al fine di "assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'ufficio, modulando i tempi della rotazione sulla base delle esigenze di funzionalità dell'ufficio".

Con la **circolare del 16 novembre 2017**, poi, la generica rotazione periodica dei sostituti (ribadita nell'art. 4) ha trovato definitiva collocazione nel contenuto necessario del progetto organizzativo, mediante la espressa previsione della disciplina della permanenza temporanea nei gruppi di lavoro (se costituiti), che si aggiunge alle previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza di cui al regolamento del 13.3.2008.

Successivamente, con le **modifiche del 16 dicembre 2020**, le rispettive formulazioni delle lettere a) ed l) dell'art. 7, comma 4, circ. proc. (dapprima, lettere a ed i) -a conferma della diversità

¹ Cfr. art. 19, comma I, d.lgs., 5 aprile 2006, n.160, in cui si disciplina la permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio: "Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni." La norma ha quindi previsto che tale periodo sia stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura con proprio regolamento, indicando, però, un termine ricompreso tra un minimo di cinque anni ed un massimo di dieci anni per la permanenza massima.



Roma	21/06/2022
Com Protocollo	P12126/2022



degli istituti- sono state ulteriormente definite e chiarite, così escludendosi la sovrapposibilità delle due previsioni².

La non immediata percezione del significato: deve prendersi atto, tuttavia, che tale impostazione non è risultata di immediata percezione (alla luce appunto delle omissioni riscontrate nei diversi progetti organizzativi sinora esaminati, per il triennio 2020-2022), evidentemente, a causa dal tenore letterale della circolare, sebbene rispondente alla *ratio* sottesa alle indicazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. a).

Per tali ragioni, la VII commissione ha ritenuto necessario intervenire sul testo della circolare, al fine di ribadire e chiarire l'orientamento interpretativo sopra esposto, riformulando integralmente le lettere a) e b) dell'art. 7, comma 4, della circolare medesima.

Ed invero, come già chiarito con delibera di questo Consiglio del 17.11.2021, nel documento organizzativo, il Procuratore della Repubblica deve esplicitare le regole per lo svolgimento dell'interpello ed i criteri ai fini della designazione dei sostituti ai gruppi di lavoro, indicando un parametro idoneo a garantire il bilanciamento tra le aspirazioni personali del magistrato e le esigenze di stabilità ed efficienza dell'ufficio, che impongono la specializzazione, seppur temperata dalla rotazione periodica funzionale alla completa formazione professionale del sostituto.

Al riguardo – come già riscontrato dall'analisi di alcuni progetti organizzativi relativi al triennio 2020/2022 – si ritiene ragionevole escludere, entro ben precisi limiti di tempo, la mobilità interna, prima che il sostituto abbia acquisito un bagaglio minimo di specializzazione nella materia trattata, senza considerare l'irrazionalità di un trasferimento immediatamente successivo alla acquisizione della specializzazione, e ciò al fine di salvaguardare l'interesse superiore della tendenziale stabilità dell'assetto organizzativo.

Dispositivo: Per queste ragioni, si è inserita, all'art. 7, comma 4, la lettera b.1), recante la **previsione esplicita dei termini, minimi e massimo, di permanenza nei gruppi di lavoro specializzati, specificando** che, nell'ipotesi di trasferimento a domanda, il periodo minimo non possa essere inferiore a due anni, così contemperando sia le aspirazioni personali del singolo magistrato sia le esigenze dell'ufficio. Nel contempo, si è attribuita al Procuratore della Repubblica la facoltà di prolungare il periodo minimo fino a tre anni, opzione da indicare espressamente nel progetto organizzativo; al riguardo deve chiarirsi che l'attuazione concreta, analogamente a quanto previsto per gli uffici giudicanti³, sarà finalizzata a fronteggiare comprovate esigenze di servizio in casi eccezionali, che si espliciteranno nel provvedimento d'interpello.

Per quanto concerne il periodo massimo di permanenza è stato altresì individuato un unico termine decennale per tutti gli uffici in cui l'organizzazione del lavoro sia modulata secondo il modello del gruppo specializzato.

Si è inoltre previsto, con l'inserimento della lettera b.2), l'obbligatoria indicazione dei criteri di computo del termine minimo di permanenza nei gruppi lavoro, individuando, come *dies a quo*, il

² L'art. 7, comma 4, lett. a), circ. proc., come modificato con delibera del 16 dicembre 2020, in particolare, prevedeva "la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea negli stessi", mentre, prima della delibera del 16.12.2020, indicava "la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni".

Analogamente, l'art. 7, comma 4, lett. l), indicava "le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 13.3.2008", a fronte del testo precedente alle modifiche del 16.12.2020 che contemplava "le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio".

La delibera del 16.12.2020, quindi, chiarendo il tenore letterale delle lettere a) ed l) dell'art. 7, comma 4, ha risolto l'equivoco creato dalla precedente formulazione, che induceva a identificare la temporaneità nei gruppi di lavoro con la disciplina del divieto di permanenza decennale.

³ Cfr. art. 118, comma I, della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, che di seguito si trascrive nella parte d'interesse: "Il magistrato non può essere assegnato a domanda ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso della posizione tabellare cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente...".



M VE

<i>Com</i>	Roma	21/06/2022
	Protocollo	P 12126/2022



S.

giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nel gruppo specializzato da cui chiede di essere trasferito e, come *dies ad quem*, la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'interpello.

In quest'ottica, si è ritenuto altresì necessario inserire nel contenuto obbligatorio del progetto i criteri che il Procuratore della Repubblica intenderà applicare per l'individuazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori da **assegnare d'ufficio** ai gruppi di lavoro, specificandone le finalità – copertura del posto rimasto senza aspiranti all'esito dell'interpello, eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione – e riducendo ad un anno il termine di permanenza minimo nel gruppo di destinazione.

Da ultimo, ai fini della funzionalità e coerenza del sistema così delineato, occorre che i dirigenti degli uffici provvedano con scrupolo e attenzione alla indicazione dei criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione, nonché alla specifica indicazione delle regole per lo svolgimento dell'interpello, profili contenutistici che, seppur già previsti nella vigente circolare, raramente sono stati riscontrati nei progetti fino ad oggi esaminati.

Concludendo, alla stregua delle considerazioni che precedono e, laddove sono costituiti gruppi di lavoro specializzati, se non è già previsto dai progetti organizzativi per il triennio 2020-2022 un termine minimo e massima di permanenza coerente con le modifiche introdotte alla vigente circolare sugli uffici di Procura, si renderà necessario un adeguamento conformativo dell'organizzazione dell'ufficio **entro il 5 settembre 2022**, precisandosi che i termini minimo e massimo di permanenza si applicheranno anche alle assegnazioni ai gruppi di lavoro antecedenti alla data di adozione della presente delibera.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare la modifica della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (Delibera di Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 16 dicembre 2020), ed in particolare l'art.7 nei termini di cui all'allegato A ed il testo della "Relazione introduttiva", invitando i Procuratori della Repubblica, ove necessario, ad adeguare **entro il 5 settembre 2022** alle disposizioni approvate con la presente delibera i progetti organizzativi per il triennio 2020-2022 e gli eventuali interpelli i cui termini per le presentazioni delle domande non siano scaduti alla data odierna.



<i>Csm</i>	Roma	21/06/2022
	Protocollo	P 12126/2022

Allegato A)

Art. 7*Il progetto organizzativo*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 106/2006, il Procuratore della Repubblica, salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire. Il progetto dev'essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso, è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

2. I criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza individuando - ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano, ed in ogni caso negli uffici dotati della funzione semi-direttiva - le articolazioni interne in gruppi di lavoro, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri all'uopo stabiliti, a comporli e a coordinarli, nonché gli eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato. Con il progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo. La redazione del progetto organizzativo è preceduta da una interlocuzione con il Presidente del Tribunale relativa agli aspetti organizzativi che interessano e coinvolgono l'ufficio giudicante.

3. Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di coassegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione. Gli stessi criteri di equità e



<i>Csmo</i>	Roma	21/06/2022
	Protocollo	P 12126/2022

funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori.

4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:

a) **la costituzione dei gruppi di lavoro per gli uffici composti da almeno otto sostituti e, ove possibile, anche per quelli con organico inferiore;**

b) **i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione, nonché le regole per lo svolgimento dell'interpello, volto all'assegnazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro;**

b.1) **le regole sulla mobilità interna, prevedendo la permanenza temporanea nei gruppi di lavoro, per un periodo compreso tra un minimo ed un massimo ed in particolare:**

- **un anno, per le assegnazioni d'ufficio, due anni, per le assegnazioni a domanda, estensibili fino a tre anni, e per comprovate esigenze di servizio;**
- **dieci anni, per il periodo massimo;**

b.2) **i criteri di computo del periodo minimo di permanenza sopra indicato alla lettera b).1, così determinato:**

la decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nel gruppo specializzato da cui chiede di essere spostato;


il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista nell'interpello;

b.3) **i criteri da applicare per l'assegnazione, a domanda, dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati;**

b.4) **i criteri da applicare per l'individuazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio ai gruppi di lavoro, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio, da indicare con specifica motivazione;**

c) **i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici, nonché le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;**

d) **i compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti;**



e) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto;

f) i compiti e le attività delegate ai V.P.O.;

g) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13;

h) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire;

i) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della presente circolare;

j) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;

k) per le sole Procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della D.D.A. e delle sezioni antiterrorismo, nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della presente circolare e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo;

l) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 13.3.2008 e successive modifiche.

5. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:

a) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;

b) i criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale;

c) l'individuazione del Procuratore Aggiunto o, comunque, del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;

d) i criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;

e) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti.

6. Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 46 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica

17-6 13:26



M VE

17,6 12:01

<i>Es</i>	Roma	21/06/2022
	Protocollo	P 12126/2022



indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile.



Csm	Roma	21/06/2022
	Protocollo	P12126/2022

Allegato B)

Tavola sinottica

74/VV/2022 - Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura.

(Delibera di Plenum del 16.11.2017 così come già modificata con delibera di Plenum in data 16 dicembre 2020)

<p>Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura <i>(Delibera di Plenum in data 16 dicembre 2020)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>Il progetto organizzativo</i></p> <p>1. In attuazione dell'art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 106/2006, il Procuratore della Repubblica, salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire. Il progetto dev'essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso, è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.</p> <p>2. I criteri di organizzazione dell'ufficio</p>	<p>Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura. <i>(Delibera di Plenum del 16.11.2017 così come già modificata con delibera di Plenum in data 16 dicembre 2020)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>Il progetto organizzativo</i></p> <p>1. In attuazione dell'art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 106/2006, il Procuratore della Repubblica, salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire. Il progetto dev'essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso, è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.</p>
---	--



M VE

<i>Csm</i>	Roma	21/06/2022
	Protocollo	P 12126/2022



sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza individuando - ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano, ed in ogni caso negli uffici dotati della funzione semi-direttiva - le articolazioni interne in gruppi di lavoro, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri all'uopo stabiliti, a comporli e a coordinarli, nonché gli eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato. Con il progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo. La redazione del progetto organizzativo è preceduta da una interlocuzione con il Presidente del Tribunale relativa agli aspetti organizzativi che interessano e coinvolgono l'ufficio giudicante.

3. Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di coassegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori.

4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:

a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea negli stessi;

2. I criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza individuando - ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano, ed in ogni caso negli uffici dotati della funzione semi-direttiva - le articolazioni interne in gruppi di lavoro, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri all'uopo stabiliti, a comporli e a coordinarli, nonché gli eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato. Con il progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo. La redazione del progetto organizzativo è preceduta da una interlocuzione con il Presidente del Tribunale relativa agli aspetti organizzativi che interessano e coinvolgono l'ufficio giudicante.

3. Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di coassegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori.

4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e, in ogni caso, contiene:

a) **la costituzione dei gruppi di lavoro per gli uffici composti da almeno otto sostituti e, ove possibile,**



MVE

Csm Roma 21/06/2022
 Protocollo P12126/2022



b) le regole per lo svolgimento dell'interpello e i criteri da applicare per la designazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati; i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione;

anche per quelli con organico inferiore;

b) i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione, nonché le regole per lo svolgimento dell'interpello, volto all'assegnazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro;

b.1) le regole sulla mobilità interna, prevedendo la permanenza temporanea nei gruppi di lavoro, per un periodo compreso tra un minimo ed un massimo ed in particolare:

- un anno, per le assegnazioni d'ufficio, due anni, per le assegnazioni a domanda, estensibili fino a tre anni, e per comprovate esigenze di servizio;
- dieci anni, per il periodo massimo;

b.2) i criteri di computo del periodo minimo di permanenza sopra indicato alla lettera b).1, così determinato:

la decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nel gruppo specializzato da cui chiede di essere spostato;

il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista nell'interpello;

b.3) i criteri da applicare per l'assegnazione, a domanda, dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati;

b.4) i criteri da applicare per l'individuazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio ai gruppi di lavoro, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio, da indicare con specifica motivazione;



c) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici, nonché le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;

d) i compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti;

e) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto;

f) i compiti e le attività delegate ai V.P.O.;

g) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13;

h) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire;

i) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della presente circolare;

j) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;

k) per le sole Procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della D.D.A. e delle sezioni antiterrorismo, nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della presente circolare e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo;

l) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nel rispetto di quanto previsto dal

c) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici, nonché le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;

d) i compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti;

e) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto;

f) i compiti e le attività delegate ai V.P.O.;

g) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13;

h) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire;

i) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della presente circolare;

j) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;

k) per le sole Procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della D.D.A. e delle sezioni antiterrorismo, nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della presente circolare e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo;

l) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 13.3.2008 e successive modifiche.



MVE

Roma 21/06/2022
 Protocollo P12126/2022



regolamento di cui alla delibera 13.3.2008 e successive modifiche.

5. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:

a) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;

b) i criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale;

c) l'individuazione del Procuratore Aggiunto o, comunque, del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;

d) i criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;

e) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti.

6. Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 46 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile.

5. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:

a) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;

b) i criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale;

c) l'individuazione del Procuratore Aggiunto o, comunque, del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;

d) i criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;

e) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti.

6. Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 46 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile.

SECRETARIO GENERALE
 Alfredo Pompeo Viola

